



AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FEDERICO II

Allegato A

A.DI.S.U. ATENE0 FEDERICO II
Prot. 2013/6333 del 26-06-2013
Sezione: PARTENZA
DIREZIONE
DIRETTORE GENERALE E DIRIGENZ...

Spett.le FASTWEB S.P.A.



E p.c. Consip s.p.a.

Oggetto: proroga della durata del Contratto Esecutivo OPA prot. n. 9477 del 21.12.2009, in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82. Disciplinare spese in economia approvato con delibera di CDA n. 140 dell'8.9.2011 - Comma 3, dell'art.26, della L. n. 448 del 1999; art. 336 del DPR n. 207 del 2010; art.1, comma 449, della Legge n. 296 del 2006; art. 11, comma 6, del DL n. 98 del 2011; Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. 1, commi 7 e 13; art.33 del Codice appalti - Servizio di cui all'allegato 2A, categoria 5, del codice appalti - CIG Madre: 0658999F29; CIG derivato: 518254429A. Comunicazione affidamento.

Premesso che:

- in ossequio all'art. 83 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", in data 25 maggio 2006, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha stipulato con codesto operatore economico (di seguito "Operatore"), all'esito di una gara a licitazione privata, un Contratto Quadro (di seguito "Contratto Quadro OPA") - della durata di 5 anni e rinnovabile per un periodo complessivamente non superiore a 4 anni - per l'affidamento dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (di seguito "SPC" o "Sistema"), di cui al citato D.Lgs. n. 82/2005;
- il 25 maggio 2009, il CNIPA, in considerazione della sopravvenuta esigenza di disporre di servizi integrativi al fine di ampliare le funzionalità del SPC, includendo prestazioni rese possibili dall'evoluzione tecnologica e, al contempo, di garantire la continuità del Sistema medesimo, all'esito di un'apposita procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha stipulato col medesimo operatore un distinto Contratto Quadro per la ripetizione di servizi analoghi (di seguito "Contratto Quadro Ripetizione OPA"), la cui scadenza è fissata al 25 maggio 2013;
- conformemente a quanto disposto dall'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, la scrivente Amministrazione ha stipulato con l'Operatore un Contratto Esecutivo (di seguito "Contratto Esecutivo OPA"), avente ad oggetto la definizione dei termini e delle condizioni nel rispetto delle quali lo stesso Operatore si è impegnato a prestare i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema;
- l'art. 4 del Contratto Esecutivo OPA, dopo aver previsto al primo comma che "Il presente Contratto esecutivo OPA sarà efficace per il Fornitore a partire dalla data della sua sottoscrizione", stabilisce al secondo comma che "Il presente Contratto esecutivo OPA ha la durata di 5 anni a decorrere dalla Data di Perfezionamento del Contratto Quadro OPA cui si riferisce", precisando al comma successivo quanto segue: "in caso di rinnovo del Contratto Quadro OPA il presente Contratto esecutivo OPA potrà essere rinnovato per un ugual periodo e la sua durata non potrà essere estesa in nessun caso al di fuori del periodo di validità del Contratto Quadro OPA";
- la data di scadenza del Contratto Esecutivo OPA, pertanto, è fissata al prossimo 25 maggio 2013;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore



FEDERICO II

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

bancario, Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 1, comma 13 recita :

- " 13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti";
- con nota del 9 maggio 2013, Consip S.p.A. - in qualità di soggetto deputato allo svolgimento delle *"attività di centrale di committenza relative ... al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*, (conformemente a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135) - dato atto, da un lato, dei mutamenti del quadro normativo di riferimento che hanno reso impossibile la tempestiva indicazione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione, e, dall'altro, dell'inoltro, in data 8 aprile 2013, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di un'istanza di parere in merito alla possibilità di prorogare la durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA, ha richiesto a codesto Operatore - che ha accettato - di impegnarsi a fornire, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2013, i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC, come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, facendo salvo il diritto di recesso della stessa Consip S.p.A. qualora, prima del 25 maggio 2015, si addivenga alla aggiudicazione della nuova gara, alla individuazione dei nuovi fornitori e all'attivazione dei servizi ed alla relativa migrazione;
 - con nota prot. n. 0046841 del 20/05/2013, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si è pronunciata fornendo indicazioni in merito alla possibilità per Consip S.p.A. di disporre la proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA;
 - conseguentemente, Consip S.p.A. e codesto Operatore hanno proceduto in data 24/05/2013 alla proroga della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2015, fermi restando i prezzi, i patti e le condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.p.A. qualora si addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività indetta con Bando di gara inviato per la pubblicazione in data 21 maggio 2013, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla eventuale migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA);
 - in ragione della proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA, tenuto conto dell'esigenza di continuità nella fruizione dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, questa Amministrazione intende prorogare la durata del Contratto Esecutivo OPA stipulato con codesto Operatore;

Tutto ciò premesso e considerato questa Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, in esecuzione della disposizione del Direttore n. 198 del 21.6.2013, comunica alla S.V. - anche ai sensi dell'art. 4 del Contratto Esecutivo OPA, dell'art. 5.3 del Contratto Quadro OPA ed in conformità con quanto stabilito all'art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) - che la durata del Contratto Esecutivo OPA, prot. n. 9477 del 21.12.2009, con scadenza il 25 maggio 2013, è prorogata di 24 mesi, decorrenti dal 26 maggio 2013, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in favore dell'Amministrazione medesima, con preavviso di 60 giorni, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa del Fornitore, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..



Tale diritto di recesso potrà essere esercitato da questa Amministrazione qualora, prima del 25 maggio 2015:

1. l'Amministrazione stessa stipuli un Contratto Esecutivo attuativo dei nuovi Contratti Quadro OPA che verranno stipulati da Consip S.p.A. all'esito della procedura di cui alle premesse;
2. e sia ultimata l'eventuale migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore, fermo restando per codesto spettabile Operatore il rispetto di quanto previsto all'art. 22.3 del Contratto Quadro OPA.

Si precisa che, in ragione della disposta proroga del Contratto Esecutivo OPA, codesto Operatore sarà tenuto ad eseguire per l'intera durata del predetto Contratto, così come prorogata, le prestazioni ivi contemplate agli stessi patti, prezzi e condizioni ivi previsti, senza diritto ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo.

Ulteriore ipotesi sarà quella prevista dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 1, comma 13.

Piano dei Fabbisogni e dei costi

Questa Amministrazione apporta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Contratto Esecutivo OPA, la seguente variazione al Piano dei Fabbisogni in essere alla data del 24 maggio 2013 ed il Fornitore dovrà, di conseguenza, aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui all'art. 7 del Contratto Esecutivo OPA:

Connettività

Sede		BMA (downstream/upstream)	Livello di affidabilità	TdR	Finestra di erogazione estesa	Internet	Intranet Best Effort	Intranet	Canone mensile 2013	Una tantum
	Indirizzo									
1	Via De Gasperi	20 Mbps	L4	No	NO	1000	800	200	€ 1.206,15	
2	Via Tansillo	10 Mbps	L3	No	NO		900	100	€ 1.102,81	
3	Via De Amicis	10 Mbps	L3	No	NO		900	100	€ 1.102,81	
4	Via Università	1 Mbps	L3	No	NO		85	15	€ 163,72	
5	P.le Tecchio	1 Mbps	L3	No	NO		92	8	€ 162,99	
6	Via Cinthia	1 Mbps	L3	No	NO		92	8	€ 162,99	
7	Via Mezzoc	2 Mbps	L3	No	NO		184	16	€ 299,78	
8	P.zza Bellini	1 Mbps	L3	No	NO		92	8	€ 162,99	€ 61,53
Imponibile									€ 4.364,25	€ 61,53
IVA									€ 916,49	€ 12,92
Totale									€ 5.280,74	€ 74,45

Fonia

Sede		Canoni mensili 2013					Totale	Una tantum
Indirizzo	post. VoIP tipo 1	post. VoIP tipo 3	Servizi aggiuntivi					
			Interconnessione PBX preesistente	Interfaccia PSTN locale	Segreteria telefonica			
1	Via De Gasperi	€ 74,40	€ 570,94		€ 133,10	€ 171,00	€ 949,44	
2	Via Tansillo	€ 13,40	€ 33,10	€ 284,05			€ 330,54	
3	Via De Amicis	€ 13,40	€ 140,67	€ 262,20			€ 416,26	
4	Via Università		€ 49,65				€ 49,65	



AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FEDERICO II

5	P.le Tecchio		€ 8,27				€ 8,27	
6	Via Cinthia		€ 8,27				€ 8,27	
7	Via Mezzoc.		€ 8,27				€ 8,27	
8	P.zza Bellini		€ 16,54				€ 16,54	€ 52,92
Imponibile		€ 101,19	€ 835,72	€ 546,25	€ 133,10	€ 171,00	€ 1.787,25	€ 52,92
IVA		€ 21,25	€ 175,50	€ 114,71	€ 27,95	€ 35,91	€ 375,32	€ 11,11
Totale		€ 122,44	€ 1.011,22	€ 660,96	€ 161,04	€ 206,91	€ 2.162,58	€ 64,03

In ogni caso, questa Amministrazione, per tutta la durata del Contratto Esecutivo OPA così come prorogata con il presente Atto, si riserva di comunicare eventuali variazioni al Piano dei Fabbisogni e, conseguentemente, al Progetto dei Fabbisogni, secondo i termini e le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del Contratto Esecutivo OPA.

In ragione del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni di cui sopra, questa Amministrazione provvederà nei termini di legge a corrispondere a Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 4, comma 3-*quater*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, il contributo di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, in ragione delle modalità di pagamento che verranno rese note con comunicazione della medesima Consip S.p.A., sul sito www.consip.it.

Referenti tecnici

Il Fornitore dovrà garantire continuità con l'attuale figura professionale individuata come Referente Tecnico.

Il Referente Tecnico del contratto, per tutto l'arco di durata dell'affidamento, costituirà l'interfaccia primaria tra il Fornitore e l'ADISU relativamente all'esecuzione dei servizi commissionati.

Analogamente l'ADISU provvede a nominare ai sensi dell'art.300 del DPR n. 207 del 2010 il direttore dell'esecuzione della fornitura con i compiti di cui all'art. 301 nella persona del sig. Gianluigi Angotti in rappresentanza della società SIINFOR che risulta essere supporto informatico al RUP; i responsabili tecnici per i servizi prestati sono il Sig. G. Mercogliano per aspetti relativi alle strutture esterne, la dott.ssa Braccia per gli aspetti contrattuali, l'Avv. Pisanti per gli aspetti legali, il dott. Ianniciello per gli aspetti contabili, tutti unitamente al Responsabile del contratto e al Dirigente Amministrativo costituiranno il riferimento unico per il Fornitore.

I servizi saranno coordinati operativamente dal direttore esecuzione del contratto.

Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal Contratto Esecutivo OPA, per tutta la durata dello stesso così come prorogata con il presente Atto, il Fornitore dovrà provvedere - **entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente** - ad estendere la validità temporale della garanzia rilasciata in favore di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 22 "GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO" del Contratto Esecutivo OPA e reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria qualora la stessa sia stata oggetto di escussione, ovvero di svincolo.

Penali e Risoluzione del contratto

In attuazione della nota dell'Assessore al Diritto allo studio pervenuta al prot. n. 2011/1996 del 5.4.2011 relativa alla clausola della risoluzione anticipata, qualora dovesse esserci l'istituzione di un'unica Azienda Regionale per il diritto allo Studio, l'Amministrazione potrà risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere aggiunto se non quello di preavviso di 30 giorni.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario. E' fatto obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni.

Il D.Lgs. 42/2005 ha attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi SPC mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, prescrivendo che le Amministrazioni che aderiscono sono tenute a stipulare i contratti esecutivi OPA allegati al contratto



quadro (allegato 2e) e i fornitori tenuti a rispettare i livelli di servizio sempre allegati al contratto quadro (allegato 2c). All'interno dei contratti esecutivi sono previste le penali e le altre conseguenze in caso di inadempimento del fornitore. Questa materia nello specifico è disciplinata dall'art. 17 del contratto esecutivo OPA, che prevede al comma 12 anche l'ipotesi di comunicazione al CNIPA ed alla Commissione di Coordinamento del SPC..

17.1 Ai fini della applicazione delle penali di cui ai successivi artt. 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 e 17.6 si intende per Corrispettivo Annuo l'importo annuo stimato dei servizi richiesti dalla Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni di cui al precedente art. 6.

17.2 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 7.1 e 7.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

- 0,1% del Corrispettivo Annuo e per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo giorno, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.3 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 9.1 e 9.2, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

- 0,5% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- 1,0% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.4 In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 11.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

- 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.5 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 12.1 e 16.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

- 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.6 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui al precedente art. 16.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale sino all'esito positivo del successivo collaudo il cui ammontare è determinato come segue:

- 0,5% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno compreso tra il termine assegnato dalla Commissione di collaudo per l'effettuazione del secondo collaudo ed il trentesimo giorno successivo.
- 1,0% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora l'esito negativo del collaudo sia reiterato l'Amministrazione potrà chiedere al CNIPA la risoluzione del Contratto esecutivo OPA con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.7 Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui al precedente art. 3 secondo i più alti standard di mercato e, comunque, per tutta l'efficacia del Contratto si impegna a mantenere Livelli di Servizio non inferiori a quelli indicati nell'all. 2c.

17.8 In caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio di cui all'all. 2c il Fornitore dovrà corrispondere all'Amministrazione le penali indicate nell'allegato stesso.

17.9 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'all. 2c non venga rimosso nel termine di due quadrimestri consecutivi, la penale dovuta per il terzo quadrimestre sarà moltiplicata per due volte



sino alla rimozione dell'inadempimento.

17.10 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'all. 2c non venga rimosso comunque entro tre quadrimestri sarà cura del Comitato Operativo valutare la gravità dell'inadempimento e del CNIPA concertare con l'Amministrazione, nel caso di specie, l'opportunità di richiedere la risoluzione del Contratto esecutivo OPA e la riassegnazione della Amministrazione ad un altro fornitore assegnatario che abbia ottenuto sino a quella data i migliori Livelli di Servizio secondo l'apposita graduatoria stilata dal CG-SPC.

17.11 Qualora l'Amministrazione, rilevi che vi sia stato un inadempimento del Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempimento. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura della penale connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 27.

17.12 In caso di applicazioni di penali di cui ai precedenti artt. 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 e 17.6, l'Amministrazione provvederà alla escussione dei corrispettivi importi dal deposito a garanzia di cui al successivo art. 22. E' espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio, nonché non esclude o limita il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito. Resta inteso che le penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza del limite massimo pari al 10% (diecipercento) del Corrispettivo annuo del presente Contratto esecutivo OPA. Qualora l'ammontare delle penali dovute dal Fornitore dovesse superare il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno, avrà facoltà di risolvere il Contratto esecutivo OPA ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione al CNIPA ed alla Commissione di Coordinamento del SPC affinché questi provvedano a deliberare le sanzioni che riterranno opportune.

Rapporto con il cliente

Il Cliente è rappresentato dalla ADISU.

La qualità del rapporto con il cliente è un valore fondamentale per il prestatore. Le linee strategiche concertate di intervento sono:

1. La creazione di una "cultura di servizio" rispetto al cliente.
2. L'introduzione di processi di innovazione nella comunicazione società\cliente.
3. La sanzione di comportamenti scorretti.

Il prestatore s'impegna all'espletamento dei servizi affidatili dall'Azienda con la modalità ed i tempi stabiliti.

In particolare il Prestatore si obbliga rispetto al cliente :

- a) a mantenere sempre in piena efficienza le proprie risorse al fine di garantire l'ideale svolgimento dei servizi effettuati;
- b) a osservare tutte le norme vigenti nella conduzione delle proprie attività. In particolare, nell'espletamento delle attività si impegna al raggiungimento degli obiettivi fissati e a che il servizio venga erogato a perfetta regola dell'arte, nei tempi concordati con il Cliente. Inoltre, si impegna a fornire al Cliente tutte le informazioni utili per le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire.

Il Prestatore garantisce il rispetto del Codice sulla Privacy, il pieno rispetto delle misure di sicurezza di cui al relativo allegato, relativamente a tutti i dati trattati per conto del Cliente, e di essere in regola con tutti gli adempimenti in materia di d.lgs. n. 196\2003.

Il cliente si impegna a cooperare al fine di agevolare l'esecuzione del servizio da parte del Prestatore e, in particolare, ad adottare tutti i provvedimenti necessari e a curare gli adempimenti previsti relativi alle competenze istituzionali. La cooperazione di cui al comma precedente è riferita, in particolare nell'agevolare gli interventi del Prestatore per gli atti da predisporre e gli interventi finalizzati a raggiungere gli obiettivi di cui sopra e nel dare collaborazione con i propri Uffici.

Il Fornitore si impegna, inoltre, ad effettuare la fornitura del servizio secondo quanto indicato e ad assoggettarsi a tutte le condizioni e penalità previste nella lettera presente e di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia. In particolare, per ciascun inadempimento nella prestazione oggetto della fornitura verrà applicata, previa comunicazione con richiesta di giustificazione, una penale nella misura dello 1,50% dell'importo di affidamento. Tale penale sarà trattenuta, senza alcuna formalità, all'atto del



AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FEDERICO II

pagamento della fattura.

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. La fornitura verrà regolata anche dalla presente lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione dei servizi.

Pagamenti

Il pagamento delle spettanze è disposto con cadenza mensile entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, fatta salva la conclusione delle procedure di controllo da parte degli uffici preposti dell'azienda.

Si comunica che ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010; DL n. 187/2010), in caso di affidamento del servizio, la S.V. dovrà comunicare, ai fini dei pagamenti relativi alle prestazioni rese, il numero di conto corrente bancario dedicato*. A tal fine si comunica che il codice identificativo di gara (CIG)** è il seguente: **518254429A**.

Si dà atto che ai sensi dell'Interpello n. 10/2009 del 20 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali tramite la Direzione generale per l'attività ispettiva, il DURC va richiesto anche per il cottimo fiduciario e che ai sensi della Circolare n. 59 del 2011 dell'INPS il DURC, quale certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, risulti iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso. In caso contrario per la verifica della regolarità contributiva non può essere utilizzato il servizio on-line di richiesta del DURC, ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto è iscritto ed un'attestazione di non sussistenza dell'obbligo all'iscrizione rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto dichiara di non avere l'obbligo di iscrizione.

Responsabile del procedimento

Si comunica che Responsabile del procedimento del presente affidamento è il Direttore Amministrativo.

Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dal Soggetto prestatore sono acquisiti dalla Azienda che cura la procedura per le finalità di espletamento delle relative attività istituzionali connesse e, successivamente saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del procedimento ed alla realizzazione dello stesso.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Le finalità del trattamento sono quelle esclusivamente legate agli scopi istituzionali della Azienda.

Le modalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui all'art. 11 del codice sulla privacy e dunque il trattamento avverrà :

- a) in modo lecito e secondo correttezza;
- b) per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) su dati esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi cui sono destinati i dati.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio - la conseguenza di un eventuale rifiuto al trattamento è la impossibilità di gestire il procedimento nei riguardi del Soggetto prestatore.

I dati raccolti dall'Ufficio potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell'Ufficio stesso. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione degli stessi saranno in ogni caso i soggetti istituzionalmente collegati alla Azienda.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il



AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FEDERICO II

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Presidente dell'Azienda.

Il Prestatore garantisce il rispetto del Codice sulla Privacy e il pieno rispetto delle misure di sicurezza di cui al relativo allegato, relativamente a tutti i dati trattati per conto dell'Azienda.

* L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 8 del 18 novembre 2010 ha chiarito che :

Con riguardo al conto corrente dedicato, il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l'espressione "anche in via non esclusiva" si interpreta nel senso che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate". Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

* L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 10 del 22 dicembre 2010 ha chiarito che :

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

** L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 10 del 22 dicembre 2010 ha chiarito che :

La richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.

Napoli, 26/06/2013

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. G. Pagliarulo